



Provincia di Pistoia

COMUNICATO STAMPA **COLDIRETTI IN DIFESA DEI PRODOTTI AGRICOLI REGIONALI CON UNA PROPOSTA DI LEGGE: ADERISCONO PROVINCIA DI PISTOIA, COMUNE DI PISTOIA E COMUNE DI PESCIA**

E' stata presentata oggi nella sede della Provincia di Pistoia l'iniziativa di Coldiretti per la difesa dei prodotti agricoli regionali da attuare tramite una proposta di legge. Appoggiano l'iniziativa Provincia e Comuni di Pistoia e Pescia. Informazioni e sottoscrizioni presso Coldiretti Pistoia.

Si è svolta oggi, venerdì 14 luglio, nella sede della Provincia di Pistoia la conferenza stampa per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”.

Hanno partecipato il Sindaco di Pescia Antonio Abenante, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Presidente Riccardo Andreini e il Direttore Pietro Piccioni di Coldiretti Pistoia. L'Assessore alle attività produttive del Comune di Pistoia Rino Fragai ha mandato un messaggio nell'impossibilità di poter intervenire.

Parte infatti in tutta la provincia, la raccolta di firme a sostegno della legge “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”, proposta che Coldiretti ha deciso di presentare per favorire la vendita diretta, avvicinare produttori e consumatori e, di conseguenza, tagliare i prezzi di vendita, per incentivare l'inserimento dei prodotti agricoli locali nella piccola, media e grande distribuzione toscana, per promuovere l'uso di biocarburanti di origine regionale.

La proposta di legge è sostenuta da una petizione popolare che sta portando l'organizzazione agricola a mobilitarsi in tutta la provincia.

Per informazioni sull'iniziativa, e sottoscrizioni, rivolgersi a Coldiretti Pistoia via dell'Annona 191 Pistoia tel. 0573 – 991011 sito internet www.coldiretti.it

“Coldiretti si fa promotrice di iniziative a livello regionale – **ha detto il Presidente di Coldiretti Pistoia Riccardo Andreini** - finalizzate ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole operanti sul

territorio delle singole regioni. Negli ultimi mesi si sta assistendo, anche in Toscana, ad una preoccupante riduzione della spesa per i prodotti alimentari, riduzione in parte determinata da un consistente aumento dei prezzi al consumo. Nel contempo si registra, per la generalità dei prodotti agricoli, un calo dei prezzi alla produzione. Con la presente proposta di legge i proponenti intendono attivare una serie di azioni finalizzate a rilanciare i consumi di prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole toscane, nella convinzione che un rapporto diretto tra produttori e consumatori e una migliore offerta di tali prodotti nell'ambito della rete commerciale operante nella regione, rappresenta un possibile e auspicabile rimedio al fenomeno dell'aumento ingiustificato dei prezzi degli alimentari. Infine, la proposta di legge mira ad incrementare il ricorso all'utilizzo dei biocarburanti ricavati da prodotti agricoli regionali quale utile e necessario contributo che l'agricoltura può dare allo sviluppo dell'impiego dalle fonti energetiche rinnovabili ed alla riduzione dell'inquinamento".

“Abbiamo scelto di ospitare questa iniziativa di Coldiretti – **ha detto il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi** - perché crediamo che ogni iniziativa volta alla corretta tutela del nostro patrimonio di prodotti locali sia da sostenere, soprattutto quando arriva da soggetti che conoscono direttamente le difficoltà e le esigenze del settore. La proposta di legge tra l'altro è coerente con il lavoro che facciamo come Provincia per la tutela e promozione dei prodotti tipici agricoli. Una produzione che non deve essere considerata solo di nicchia, e infatti nei numeri non lo è. Ma deve diventare sempre più un consumo di tutti i giorni sulle nostre tavole, soprattutto per la qualità della vita. La proposta di legge, che oggi presentiamo, rende anche più consapevole e informato il consumatore e ha la finalità di diffondere maggiormente l'uso di questi prodotti. Come Provincia dunque la sosteniamo nella convinzione che i nostri prodotti tipici agricoli siano, non solo una componente importante per la nostra economia, in termini di sviluppo e di posti di lavoro, ma anche un fattore di promozione della nostra identità culturale e sociale. Intendiamo dunque collaborare al sostegno della legge e firmiamo per la sua presentazione”.

“Come Comune Pescia – **ha detto il Sindaco di Pescia Antonio Abenante** - aderiamo a questa iniziativa della Col diretti, e firmiamo la proposta, perché crediamo che solo con una concentrazione di forze tra istituzioni e associazioni di categoria si possa contrastare una crisi del settore che c'è ma anche valorizzare un territorio, le sue produzioni e con loro le centinaia di uomini e donne che vi lavorano. Una realtà che chiede una giusta tutela e per cui noi dobbiamo collaborare perché, e le indicazioni degli economisti ce lo dicono, bisogna puntare sulla qualità, sulle tipicità agricole di un territorio. La proposta di legge pone tante azioni, tutte ragionate, tutte pratiche, non è solo una proposta di intenti ma di azioni ed è una giusta direzione. Tutto questo con una indispensabile richiesta di salvaguardia ambientale che guarda lontano a una produzione agricola compatibile che diventi un asse portante dell'economia locale, ancora più di adesso”.

“L’Amministrazione condivide la proposta di legge promossa da Coldiretti – **ha scritto nel suo messaggio l’Assessore alle attività produttive del Comune di Pistoia Rino Fragai** – per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli toscani, per due buone ragioni. Da un lato la proposta ha l’obiettivo di aiutare e di valorizzare le produzioni locali incentivando il consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari nostrani sul territorio. Dall’altro vuole offrire al consumatore una maggiore trasparenza sulla provenienza dei prodotti stessi, talvolta incerta, puntando su quelli stagionali che sono sinonimo di freschezza grazie anche alla vicinanza tra luogo di produzione e di mercato. E proprio grazie a questa vicinanza gli alimenti cosiddetti a “chilometri 0” contribuiscono ad abbattere l’uso del carburante e, di conseguenza, il traffico e l’inquinamento”.

Per informazioni:

Federazione Provinciale Coldiretti

Pistoia, via dell'Annona, 191 Centralino – tel. 0573 - 99.10.11

Ufficio Zona di Pistoia Pistoia, via dell'Annona 191 tel. 0573 - 99.10.31

Ufficio Zona di Pescia via Marconi 8 tel. 0573 - 44.44.48

Ufficio Zona di Quarrata via FOLONICA 58 tel. 0573 - 72.73.8

Ufficio Zona di Monsummano via Benedetto Croce 39 tel. 0572 - 95.05.04

Ufficio Zona di S.Marcello piazza G.Arcangeli 9 tel. 0573 - 63.04.74

La proposta di legge e i suoi obiettivi (a cura di Coldiretti Pistoia)

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;

b) favorire l’incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli regionali;

c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli attraverso idonea attività di controllo;

d) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale.

3. All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

L'incremento del consumo dei prodotti agricoli locali rappresenta un obiettivo importante: è infatti uno strumento per sostenere il reddito delle imprese che operano sul territorio regionale. Coldiretti ritiene che la Regione Toscana possa contribuire al raggiungimento di questo obiettivo fissando alcuni obblighi per i soggetti che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva, di ristorazione, di ospitalità e di vendita diretta e controllando che, nel rispetto degli interessi del consumatore, vengano applicate le norme per la presentazione e l'etichettatura degli alimenti.

Articolo 2

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trentamila euro.

Per incrementare il consumo dei prodotti locali, si ritiene utile una norma che stabilisca una soglia minima di utilizzo nella ristorazione collettiva, soglia che non può scendere sotto il 50% e che, invece, si incentiva a innalzare, prevedendo la possibilità di privilegiare, nell'assegnazione di appalti pubblici di servizi e forniture, le aziende che utilizza una quantità superiore, anche se trasformati, di prodotti toscani.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.
3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di *farmer markets* da parte degli imprenditori agricoli.

La legge di Orientamento per il settore agricolo ha inteso agevolare il rapporto diretto tra imprenditori agricoli e consumatori attraverso la semplificazione della disciplina amministrativa dell'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli. Alla base di questa scelta, c'è la necessità di consentire un più facile sbocco sul mercato dei prodotti agricoli venduti direttamente dai produttori, per scongiurare i fenomeni speculativi che spesso caratterizzano il passaggio lungo la filiera agroalimentare dei prodotti agricoli dal campo alla tavola.

In tale ottica, appare necessaria la previsione di norme regionali che riservino un adeguato numero di posteggi su aree pubbliche (20%) agli imprenditori agricoli intenzionati ad effettuare la vendita diretta dei propri prodotti. Nei comuni più popolosi (con oltre 10.000 abitanti), inoltre, la finalità di offrire sostegno al reddito delle imprese agricole e, al contempo, tutelare il consumatore, viene perseguita anche prevedendo l'introduzione di un meccanismo preferenziale nell'attribuzione dei posteggi di vendita agli imprenditori agricoli che decidono di applicare prezzi più bassi (-10%) della media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale.

Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli regionali si propone di introdurre per i comuni l'obbligo di riservare, nell'ambito del proprio territorio, aree su cui gli imprenditori agricoli possano realizzare farmer markets, in cui vendere prodotti regionali con adeguati informazioni su origine e peculiarità.

Articolo 4

(Promozione dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. La Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.
3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Alle imprese di cui al presente articolo viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

La Regione si può far carico di sostenere la diffusione e il consumo di prodotti regionali, prevedendo la riduzione dell'aliquota Irap a favore degli esercizi commerciali che operano nel settore della vendita, della ristorazione, dell'ospitalità, se, sul totale dei prodotti agricoli e alimentari acquistati nell'arco di un anno, il 30% è rappresentato da prodotti agricoli e alimentari con denominazioni protette, biologici, tipici e tradizionali regionali. Per consentire al consumatore l'immediata identificazione degli esercizi in cui è garantita la somministrazione di prodotti regionali, questi potranno fregiarsi di un apposito logo definito dalla giunta regionale.

Articolo 5

(Norme in materia di edilizia)

1. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di grandi strutture di vendita o di centri commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari, è subordinato all'obbligo dei richiedenti di porre in vendita prodotti regionali in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento della produzione agricola ed agroalimentare complessivamente acquistata su base annua.
2. Per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali che adempiono all'obbligo di cui al comma precedente è, altresì, ridotto del 30 per cento il contributo per il rilascio del permesso di costruire. La violazione del medesimo obbligo comporta, a carico dei beneficiari della riduzione, il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione, all'interno delle strutture ove è accertata la violazione, dell'attività di commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari per un periodo da dieci a trenta giorni.

Partendo dal presupposto che i centri commerciali e le grandi strutture di vendita siano i luoghi in cui, principalmente, avviene l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari, si vincola la realizzazione, l'ampliamento, la realizzazione di queste strutture alla necessità di offrire ai consumatori prodotti regionali in misura non inferiore al 30%, riconoscendo, come incentivo, obbligo peraltro compensato dalla riduzione del 30% del contributo richiesto per il rilascio dei permessi urbanistici.

Articolo 6

(Norme per ridurre l'utilizzo di oli minerali di origine fossile)

1. Allo scopo di limitare l'utilizzo degli oli minerali elencati dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le imprese commerciali esercenti attività di vendita al dettaglio, di ristorazione e di ospitalità che, nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nel corso dell'anno, dimostrino di aver acquistato prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, del totale dei prodotti agricoli acquistati, hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento della quota dell'accisa spettante alla Regione sugli oli minerali per autotrazione.
2. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente norma.

L'incremento dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli regionali è uno strumento utile anche per battere l'inquinamento. E' per questo che si propone il riconoscimento di uno sgravio fiscale (-50% sulla quota dell'accisa spettante alla Regione sugli oli minerali per autotrazione) sul costo del carburante a quanti si approvvigionano di prodotti regionali. Le modalità applicative devono essere poi disposte dalla giunta.

Articolo 7

(Utilizzo di biocarburanti ricavati da biomasse agricole)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, la Regione predispone un programma energetico regionale finalizzato, in particolare, a promuovere l'utilizzo di biocarburanti ricavati da biomasse, come definite dall'articolo 14, comma 13-quater, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, provenienti dall'agricoltura regionale, per il funzionamento degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico regionale e per il riscaldamento degli edifici utilizzati dalla Regione e dagli Enti locali.
2. Al fine della predisposizione del programma energetico regionale di cui al comma precedente la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti locali, gli Enti strumentali della Regione e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con la finalità di sostenere il reddito delle imprese agricole e di valorizzare le produzioni locali, si propone di promuovere l'utilizzo di biocarburanti di origine regionale, attraverso appositi incentivi fissati da un piano energetico regionale ad hoc, elaborato dalla Regione 90 giorni dopo aver adottato la presente proposta di legge

Articolo 8

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.

Nonostante la vigenza di tassative normative sull'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine di molti prodotti agricoli, non è chiaro a chi compete effettuare i controlli necessari per accertare eventuali violazioni. Al fine di superare questa incertezza, si propone che, nell'ambito del territorio regionali, l'attività sia svolta da Regione, Province e Comuni, procedendo all'accertamento delle violazioni delle vigenti disposizioni normative attraverso l'impiego degli organi di polizia amministrativa locale.

Pistoia 14 luglio 2006